



l a z i o d i s u

Agenzia per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio

Via Cesare De Lollis, 24/b - 00185 ROMA

Tel. 06/4970241 - Fax 06/4970228

C.F. / P.I. 08123891007

REGOLAMENTO PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE DI LAZIODISU

Articolo 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento è rivolto agli studenti assegnatari di posto alloggio nelle residenze gestite da Laziodisu – Ente pubblico dipendente per il diritto agli studi universitari del Lazio (in prosieguo, “Laziodisu” o “Ente”), in forma diretta o indiretta, a qualsiasi titolo.
2. L’osservanza del Regolamento è dovuta dal momento della accettazione del posto alloggio e per tutto il periodo di assegnazione.
3. Lo studente assegnatario è, inoltre, tenuto a rispettare: le prescrizioni di legge (civili, penali e amministrative) relative agli obblighi dei conduttori; i regolamenti comunali; gli ulteriori limiti posti dal bando di concorso e dall’eventuale regolamento condominiale; le eventuali prescrizioni aggiuntive emanate da Laziodisu; le norme fondamentali di tolleranza, rispetto e collaborazione a garanzia della quotidiana convivenza nei rapporti con il personale dell’Ente e con gli altri assegnatari.
4. Al momento dell’accettazione del posto alloggio, lo studente dichiara di conoscere e accettare il presente Regolamento, ove presente, quello condominiale e le altre disposizioni amministrative adottate da Laziodisu.

Articolo 2 Divieti e regole di comportamento

1. Nell’ambito della residenza universitaria, allo studente è vietato:
 - detenere armi di ogni genere, tipologia e natura;
 - tenere animali di qualsiasi genere nei locali della residenza e nelle aree esterne ad esso connesse;
 - arrecare disturbo agli altri residenti in qualsiasi modo, in particolare dopo le ore 24,00 e prima delle ore 8,00 e tra le 14,00 e le ore 16,00;
 - consentire l’accesso al proprio alloggio o agli spazi comuni persone estranee, esclusi i casi in cui sia consentito previa autorizzazione della Direzione della residenza;
 - tenere materiali e/o sostanze infiammabili o nocive, anche in quantità modeste, nelle stanze e negli spazi comuni, esclusi quelli per igiene personale o ambientale;
 - detenere stufe di qualsiasi tipo per il riscaldamento degli ambienti, nonché apparecchiature elettriche non in regola con le leggi vigenti;

h



- collocare materiale ingombrante (mobilio, biciclette, frigoriferi, brandine ecc.) nelle stanze, nei balconi e negli spazi comuni, salvo apposita autorizzazione della Direzione della residenza;
- depositare immondizie o rifiuti fuori degli appositi contenitori;
- collocare su terrazzi e davanzali oggetti (vasi da fiori, bottiglie, biancheria, ecc.) la cui presenza può costituire pericolo per l'incolumità dei passanti;
- introdurre nei condotti di scarico delle acque materiali di qualsiasi genere;
- attuare modificazioni o riadattamenti dei locali; in particolare, verniciare, tinteggiare, spostare, smontare e/o modificare impianti, apparecchiature e/o arredi, asportare mobili o attrezzature di qualunque tipo nei luoghi comuni e/o nelle stanze, eseguire o far eseguire autonomamente interventi di riparazione senza la preventiva autorizzazione dell'Ente;
- esporre cartelli, avvisi e simili al di fuori degli spazi appositamente riservati; parcheggiare biciclette e ciclomotori al di là di spazi, ove possibile, individuati e predisposti;
- utilizzare spazi diversi da quelli destinati dall'Ente per l'appoggio degli stenditoi.

2. Lo studente è, inoltre, tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

- denunciare tempestivamente le eventuali malattie infettive e contagiose contratte durante il periodo di assegnazione dell'alloggio; nei predetti casi, a tutela della salute pubblica, l'assegnatario sarà tenuto a sottoporsi a visita medica e l'Amministrazione potrà sospendere l'assegnazione del posto alloggio fino alla completa guarigione dello studente;
- dare tempestiva comunicazione scritta di eventuali guasti alla Direzione della residenza, con particolare urgenza nel caso di guasti elettrici e idraulici;
- consentire la pulizia degli spazi comuni e delle stanze assegnate, nei tempi e con le frequenze stabilite dall'Amministrazione;
- consentire l'esecuzione nei locali della residenza dei necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- fumare solo nei luoghi consentiti dalle norme vigenti;
- utilizzare apparecchiature elettriche esclusivamente per scopi didattico-ricreativi e per igiene personale (rasoi elettrici, asciugacapelli);
- richiedere per iscritto, almeno cinque giorni prima, l'autorizzazione per l'utilizzo di spazi comuni per assemblee, feste, ecc. alla Direzione della residenza; la richiesta va firmata dagli organizzatori che risponderanno, in solido, per gli eventuali danni arrecati, a valere in prima istanza sul deposito cauzionale in parti uguali; la pulizia dei locali resta a carico degli organizzatori stessi;
- provvedere, sotto personale responsabilità, a conservare con cura quanto si trovi nella stanza e ad effettuare pulizie giornaliere della medesima; durante l'assenza dall'alloggio lo studente avrà cura di spegnere le luci, chiudere i rubinetti di acqua e gas e, per assenze prolungate, anche il riscaldamento (ove possibile).

h



Articolo 3

Assegnazione del posto alloggio

1. Le modalità e i tempi di assegnazione dei posti alloggio sono previsti nel bando annuale di concorso adottato in conformità delle disposizioni e degli atti regionali di riferimento.
2. In ciascuna residenza una quota dei posti alloggio è destinata a studenti diversamente abili.
3. Allo studente può essere assegnato un posto alloggio con caratteristiche analoghe anche in altra adeguata residenza, previo preavviso, per sopravvenute ragioni di sicurezza o igiene, oltre che per eventuali lavori di ristrutturazione dell'immobile.
4. L'assegnazione, per la durata annualmente stabilita dal bando di concorso, cessa automaticamente per il conseguimento della laurea, per la rinuncia agli studi o il trasferimento ad altra sede universitaria, per la perdita dei requisiti richiesti per il posto alloggio, per l'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente regolamento o per la revoca o la rinuncia del posto alloggio.

Articolo 4

Presenza in consegna dell'alloggio

1. Lo studente, al momento dell'ammissione nel posto alloggio, verifica che le dotazioni della camera assegnata e degli spazi comuni siano conformi alla descrizione riportata nei fogli d'inventario dei beni affissi nei locali concessi e, presa visione delle norme di sicurezza riportate nello stampato anch'esso affisso in camera, sottoscrive per accettazione apposito modulo.
2. Tutte le attrezzature, gli impianti e gli arredi che costituiscono dotazione delle stanze e degli spazi comuni di ogni residenza sono affidati in uso esclusivo agli studenti per tutto il periodo di assegnazione, unitamente alla biancheria da letto, di cui è previsto il cambio su base settimanale.
3. Lo studente risponde personalmente di eventuali danneggiamenti e/o asportazioni e versa, al momento della presa in consegna dell'alloggio, un deposito cauzionale, che sarà restituito, previa verifica dello stato delle cose al termine del periodo di assegnazione.
4. L'Ente non assume responsabilità per qualsivoglia oggetto personale, ovvero per valori o denaro detenuti nelle camere o negli spazi comuni.



l a z i o d i s u

Agenzia per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio

Via Cesare De Lollis, 24/b - 00185 ROMA

Tel. 06/4970241 - Fax 06/4970228

C.F. / P.I. 08123891007

Articolo 5

Tariffe relative al posto alloggio

1. Lo studente assegnatario del posto alloggio per il periodo di fruizione dello stesso è tenuto a corrispondere la retta secondo le modalità e le tariffe diversificate per categoria di utenza, come indicate nel bando annuale di concorso.

Articolo 6

Utilizzazione del posto alloggio

1. Il posto alloggio e le attrezzature connesse sono attribuiti esclusivamente allo studente assegnatario, il quale non può cederne l'uso ad estranei, nemmeno temporaneamente.
2. È, pertanto, fatto esplicito divieto di sublocazione temporanea e/o parziale del posto alloggio.
3. La chiave dell'alloggio deve essere restituita contestualmente alla sottoscrizione del modulo d'uscita. Solo successivamente lo studente avrà diritto alla restituzione della cauzione di cui all'art. 4 del presente regolamento. In caso di mancata restituzione della chiave dell'alloggio, Laziodisu sostituirà la serratura, ponendo la spesa a carico dello studente.
4. Il costo di eventuali chiavi smarrite sarà posto a carico dello studente assegnatario delle chiavi stesse.
5. E' vietata la duplicazione delle chiavi degli alloggi.

Articolo 7

Sale comuni

1. Le residenze universitarie, ove dotate di sale studio, sale ricreative, sale informatizzate, consentono il libero accesso alle stesse negli orari esposti, nel rispetto della regolamentazione prevista dall'Amministrazione per la sicurezza delle persone e la capienza ambientale.

Articolo 8

Accesso all'alloggio da parte di persone non assegnatarie

1. Allo studente assegnatario è consentito di fare entrare nell'alloggio persone estranee, comunque maggiorenni, purchè ciò non arrechi alcuna forma di disturbo agli altri studenti assegnatari e avvenga secondo le seguenti modalità:

- l'orario di ricevimento delle visite è fissato dalle ore 8,00 alle ore 24,00;

h



- il visitatore deve rivolgersi al personale di portineria della residenza, qualificarsi e indicare il nome dello studente titolare dell'alloggio che intende incontrare;
- lo studente interessato viene avvertito dalla portineria e deve identificare il visitatore quale amico/a o familiare;
- il visitatore, durante il periodo di accesso nella residenza, deve lasciare il proprio documento di riconoscimento al personale di servizio, che provvederà alla registrazione dei dati del documento stesso, nonché dell'orario di ingresso e d'uscita;
- la responsabilità di eventuali danneggiamenti provocati dalle persone in visita ricade sullo studente assegnatario del posto alloggio.

Articolo 9 Servizio di foresteria

1. Presso ciascuna residenza è istituito un servizio di foresteria, a titolo gratuito - orientativamente nella proporzione di n. 1 posto letto ogni n. 50 posti alloggio per studenti - destinato a familiari di primo grado, comunque maggiorenni, degli studenti assegnatari. Per gli studenti del progetto Erasmus il servizio di foresteria è a pagamento.
2. Limitatamente alla disponibilità dei posti in foresteria, ciascuno studente assegnatario può ospitare una o più persone per un totale annuo di venti notti, per non più di cinque notti consecutive.
3. L'assegnatario del posto alloggio, che ha richiesto di poter offrire ospitalità, risponde personalmente per i danni arrecati dai propri ospiti.
4. Gli ospiti del servizio di foresteria sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10 Accesso all'alloggio da parte dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione è in possesso di copia delle chiavi di accesso agli alloggi.
2. L'accesso da parte dell'Amministrazione ha luogo, di norma:
 - alla presenza di almeno uno degli assegnatari, ove reperibile, nel termine massimo di 24 ore, nel caso dei controlli periodici effettuati per verificare la corretta tenuta dell'alloggio e del rispetto dei divieti e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento;
 - per effettuare controlli o interventi straordinari relativi agli impianti esistenti nell'alloggio;
 - per eseguire interventi o riparazioni con carattere di urgenza o comunque già programmati da parte del personale di Laziodisu o da parte di ditte incaricate dall'Amministrazione stessa;

h



- per attuare sopralluoghi sulle condizioni dell'alloggio, all'inizio e alla fine del periodo di assegnazione;
- nel caso di prolungata assenza dell'assegnatario o nel caso in cui il posto alloggio risulti indebitamente occupato da persona estranea;
- nel caso di irreperibilità dell'assegnatario soggetto a sospensione o revoca dell'assegnazione del posto alloggio;
- nel caso di rifiuto, da parte dell'assegnatario, di lasciare libero il posto assegnato, entro tre giorni dalla comunicazione della revoca.

3. Nelle ipotesi di decadenza o revoca dell'assegnazione, Laziodisu effettua coattivamente lo sgombero della stanza provvedendo a raccogliere e a custodire per non più di venti giorni gli effetti personali dello studente.

Articolo 11

Disponibilità dell'alloggio nei periodi di non assegnazione agli studenti

1. Lo studente assegnatario del posto alloggio, prima della chiusura delle residenze per il periodo estivo, deve provvedere a liberare la stanza e gli annessi spazi di uso comune dagli effetti personali.
2. Apposito avviso renderà nota la struttura che resterà aperta nel predetto periodo di chiusura per quegli studenti impossibilitati a rientrare nella sede di origine e che abbiano avuto accoglimento della richiesta di permanenza.

Articolo 12

Decadenza dal diritto al posto alloggio

1. Si ha decadenza dal diritto all'alloggio nei casi di condotte che denotino l'assenza di un concreto interesse all'occupazione dello stesso.

In via esemplificativa:

- a) insussistenza originaria o sopravvenuta dei titoli prodotti per il conseguimento dell'alloggio; in caso accertamento della falsità, totale o parziale, dei titoli prodotti, Laziodisu adotta, senza indugio, il provvedimento di decadenza ordinando allo studente l'allontanamento dall'alloggio.
- b) ingiustificato ritardo nella presa in consegna, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, dell'alloggio rispetto a quanto previsto nel bando di concorso e/o nella lettera di convocazione;
- c) abbandono ingiustificato dell'alloggio per una durata non inferiore a trenta giorni consecutivi. Qualora l'assegnatario debba allontanarsi per gravi e documentati motivi è tenuto a fornire immediata comunicazione scritta alla Direzione della residenza, illustrando le ragioni a sostegno della conservazione dell'alloggio.

li
/



d) sublocazione totale o parziale dell'alloggio.

2. Allo studente che non rilasci l'alloggio alla scadenza, salve le conseguenze di legge e la possibilità di esecuzione coatta dell'ordine di sgombro, è comunque applicata una sanzione amministrativa, pari alla tariffa giornaliera di cui all'art.5 del presente regolamento, maggiorata del 15%.

3. La decadenza determina la perdita del deposito cauzionale di cui all'art.4 del presente regolamento.

Articolo 13

Trasferimenti in corso d'anno

1. Lo studente assegnatario in presenza di serie e documentate motivazioni può fare domanda di trasferimento in alloggio diverso da quello inizialmente assegnato.

2. Le domande di trasferimento dovranno essere presentate in forma scritta all'Amministrazione e valutate, caso per caso, saranno soddisfatte nei limiti dell'effettiva disponibilità dei posti.

Articolo 14

Revoca dell'assegnazione

1. Le gravi e/o reiterate violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento integrano causa di revoca dell'assegnazione.

2. Il procedimento di revoca è avviato d'ufficio o su segnalazione di terzi e deve concludersi entro 60 giorni dal suo avvio. Deve essere sentito lo studente affinché possa addurre giustificazioni rispetto alla propria condotta.

Articolo 15

Sanzioni

1. Le violazioni del presente regolamento che non determinino la revoca dell'assegnazione sono punite con sanzioni comprese dal richiamo scritto fino alla sospensione totale e/o parziale a tempo indeterminato di uno o di tutti i benefici erogati. Si applica il procedimento previsto per la revoca di cui all'art.14.

2. In caso di mancato pagamento della sanzione, Laziodisu è legittimata a trattenere la somma corrispondente dal deposito cauzionale di cui all'art.4 del presente regolamento.

h / *est*



l a z i o d i s u

Agenzia per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio

Via Cesare De Lollis, 24/b - 00185 ROMA

Tel. 06/4970241 - Fax 06/4970228

C.F. / P.I. 08123891007

Articolo 16

Danni causati dagli studenti assegnatari del posto alloggio

1. Lo studente, accettando l'alloggio, si impegna ad un corretto uso delle attrezzature esistenti nella stanza assegnata e negli spazi comuni, di cui esiste documentazione nei fogli di inventario, affissi nei locali concessi e sottoscritti, per accettazione, dallo studente al momento dell'ammissione nel pensionato.
2. L'assegnatario è pertanto tenuto a rispondere in solido di eventuali danneggiamenti derivanti da cattivo uso, anche se arrecati da un suo visitatore o ospite, esclusi i danni imputati al normale deterioramento d'uso.
3. Lo studente deve rifondere la spesa relativa al valore e /o alla riparazione del bene danneggiato.
4. Nel caso di danni arrecati ai beni facenti parte degli spazi comuni, qualora non venga individuato il responsabile, l'addebito sarà ripartito fra tutti gli assegnatari dell'edificio interessato, in parti uguali.

Articolo 17

Coperture assicurative

1. Gli studenti assegnatari del posto alloggio sono assicurati contro gli infortuni che possono prodursi nell'ambito delle residenze con apposita polizza.

Articolo 18

Responsabilità dei gestori

1. I gestori responsabili delle residenze, avvalendosi del personale di portineria e vigilanza assegnato, sono tenuti a segnalare per iscritto eventuali trasgressioni, inadempienze e ogni altro fatto che possa arrecare danno alla normale vita della residenza.

Articolo 19

Assemblea dei titolari di posto alloggio

1. Tutti gli assegnatari di posto alloggio sono membri di un'Assemblea istituita presso ciascuna residenza.
2. L'Assemblea può eleggere, annualmente, al proprio interno non più di tre rappresentanti abilitati a trattare con l'Ente problemi generali e specifici della residenza studentesca.



l a z i o d i s u

Agenzia per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio

Via Cesare De Lollis, 24/b - 00185 ROMA

Tel. 06/4970241 - Fax 06/4970228

C.F. / P.I. 08123891007

3. L'Assemblea dei titolari di posto alloggio di ciascuna residenza può proporre all'Ente l'adozione di prescrizioni volte a regolamentare problemi specifici e peculiari di ogni singola sede.

Articolo 20 Modifiche al Regolamento

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento potranno essere apportate con deliberazione del Direttore Generale di Lazioidisu, sentiti i Direttori amministrativi delle Adisu territoriali..

Articolo 21 Accesso ai dati di fornitori di servizi

1. Al fine di accertare la conformità nell'uso degli alloggi, Lazioidisu si riserva di effettuare controlli sulle utenze, secondo modalità conformi al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. I dati trattati, se non utili per i procedimenti di decadenza e/o revoca, sono distrutti entro un anno dalla loro acquisizione.

Articolo 22 Abrogazione di norme

1. Sono abrogati tutti i regolamenti attualmente in vigore relativi alla disciplina delle residenze universitarie

h